

Comunicato stampa

Assemblea dei partecipanti del Fondo Beta: il quotista Liscartan, che ha richiesto la convocazione, domani non si presenterà.

Roma, 12 settembre 2012- In data odierna il quotista Liscartan Investment S.à r.l., titolare del 31% circa delle quote del Fondo Beta, che ha richiesto la convocazione dell'assemblea dei partecipanti del Fondo, prevista per domani giovedì 13 settembre 2012, ha comunicato ad IDeA FIMIT l'esigenza che essa *“fornisca ai partecipanti, nel corso delle prossime settimane, informazioni a supporto della possibilità concreta di conseguire obiettivi di valorizzazione, in linea con il NAV del Fondo Beta, entro il termine di scadenza del Fondo, nonché in merito ad ulteriori possibili iniziative a ciò finalizzate”*; di ritenere opportuno, in considerazione di ciò e nell'interesse proprio e di tutti gli altri partecipanti al Fondo Beta, rinviare ad un successivo momento ogni eventuale iniziativa con particolare riferimento alla revoca e alla sostituzione della Società di Gestione del Fondo Beta.

Liscartan Investment S.à r.l ha quindi comunicato ad IDeA FIMIT la propria volontà di non presentarsi domani alla sopracitata assemblea, riservandosi la possibilità, apprese e valutate le richieste informazioni, di chiedere la convocazione di un'altra assemblea dei partecipanti per la data del 13 dicembre 2012, avente ad oggetto il medesimo oggetto di quella prevista per domani.

IDeA FIMIT, ritenendo che la diffusione delle predette informazioni richieste da Liscartan Investment S.à r.l. sia nell'interesse di tutti i partecipanti al Fondo Beta e del mercato, ha aderito alla richiesta stessa e provvederà nei tempi sopra indicati e comunque dopo l'assemblea dei partecipanti di domani giovedì 13 settembre 2012.

IDeA FIMIT precisa che l'assemblea dei partecipanti al Fondo Beta si terrà in ogni caso domani alle ore 12:00, presso la sede della Società in via Crescenzo, 14, Roma, secondo quanto indicato nel relativo avviso di convocazione pubblicato il 10 luglio 2012.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.